

Publicato il 14/12/2023

N. 18972/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 10954/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10954 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

I.N.P.S., in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Guadagnino, Cherubina Ciriello, Massimo Boccia Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cherubina Ciriello in Roma, via Cesare Beccaria, 29;

*nei confronti*

-OMISSIS-controinteressati intimati non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari,*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della prima prova scritta del “concorso pubblico, per titoli ed esami, a milleottocento cinquantotto posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1, su tutto il territorio nazionale” di cui al Bando pubblicato in G.U.R.I. – Serie IV – n.78 del 1° ottobre 2021 (adottato con determinazione del Consiglio di Amministrazione n.66 del 28/10/2020), svolta dalla ricorrente in data 18/07/2022 alle ore 9 e comunicata in data 21/07/2022 sulla propria area “riservata” del sito istituzionale, laddove risulta che la stessa “non è stata superata” per aver conseguito il punteggio di - OMISSIS- (doc.1);
- del questionario della prima prova scritta somministrato alla ricorrente nella seduta del 18/07/2022 ore 9, nella parte in cui contiene i quesiti n.13 e n.17 a risposta multipla, perché formulati in modo incompleto, ambiguo e fuorviante e, in ogni caso, non conducono a una conclusione univoca;
- della scheda di valutazione della prima prova scritta svolta dalla ricorrente, laddove non sono stati considerati gli errori di formulazione dei citati quesiti e non è stato attribuito il conseguente punteggio di 1,2 punti per la risposta esatta, che le avrebbe permesso di superare la prima prova scritta e accedere all’orale, tenuto conto che la seconda prova scritta è stata superata con il punteggio di - OMISSIS-;
- del provvedimento dagli estremi ignoti di mancata ammissione alla prova orale del concorso prevista dall’art.10 del Bando in ragione dell’esito della predetta prova scritta;
- dell’elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS in data 20/07/2022 e contenente i nominativi dei candidati NON ammessi alla prova orale, nella parte in cui indica il nome di parte ricorrente (doc.2);
- dell’elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS in data 20/07/2022 e contenente i nominativi dei candidati AMMESSI alla prova orale con “i punteggi esposti” delle due prove scritte e “determinati all’esito della parametrizzazione in

trentesimi dei punteggi riportati da ciascun candidato nelle prove scritte”, nella parte in cui non indica il nome di parte ricorrente (doc.3);

- del calendario delle prove orali pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS e contenente i nominativi dei candidati ammessi alla citata prova, nella parte in cui non indica il nome di parte ricorrente (doc.4);
- dell’elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS contenente gli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso dei candidati ammessi alle prove orali ai sensi dell’art.12 c.2 DPR n.487/94, nella parte in cui non indica il nome di parte ricorrente (doc.5);
- dell’avviso relativo al diario della prova preselettiva e scritta del citato concorso pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS e in G.U.R.I. del 4/02/2022 (doc.6);
- del diario della prova preselettiva e scritta del citato concorso pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS e in G.U.R.I. del 14/06/2022 (doc.7);
- delle istruzioni generali fornite in formato digitale sul PC consegnato al candidato durante lo svolgimento della prova, richieste con apposita istanza di accesso e non ancora fornite dall’INPS;
- dei verbali in cui la Commissione ha introdotto un **algoritmo** di calcolo del punteggio delle prove scritte per la determinazione dei punteggi superiori a 21/30 (doc.8);
- del Bando pubblicato in G.U.R.I. – Serie IV – n.78 del 1° ottobre 2021 (adottato con determinazione del Consiglio di Amministrazione n.66 del 28/10/2020), con cui è stato indetto il “concorso pubblico, per titoli ed esami, a milleottocento cinquantotto posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1, su tutto il territorio nazionale”, nella parte in cui prevede che per il superamento della prova scritta sia necessario il raggiungimento della soglia minima di 21/30 in ciascuna delle 2 prove (doc.9);

- del verbale o dei verbali redatti dalla Commissione e dagli estremi ignoti con cui sono state predisposte e/o approvate le domande somministrate a parte ricorrente in occasione della prova scritta, richiesti con apposita istanza di accesso e non ancora fornite dall'INPS;
- del verbale o dei verbali redatti dalla Commissione e dagli estremi ignoti, contenenti i criteri di valutazione della prova scritta svolta da parte ricorrente, richiesti con apposita istanza di accesso e non ancora fornite dall'INPS;
- della graduatoria, ancora non formata né pubblicata, dei candidati ammessi alla successiva valutazione dei titoli nella parte in cui non include la ricorrente;
- della graduatoria di merito, ancora non formata né pubblicata, del citato concorso in cui sono inseriti tutti i candidati idonei e vincitori della selezione, nella parte in cui non include la ricorrente; - nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente.

Nonché per l'accertamento e la condanna dell'interesse in capo alla ricorrente di essere ammesso alla successiva prova orale del “concorso pubblico, per titoli ed esami, a milleottocento cinquantotto posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1, su tutto il territorio nazionale” e la conseguente condanna ex art. 30 c.p.a. dell'Amministrazione intimata a provvedere alla suddetta ammissione o, in subordine, al pagamento delle relative somme.

Con il primo atto di motivi aggiunti depositato dalla ricorrente il 6 febbraio 2023:

Per l'annullamento

- della graduatoria finale di merito relativa al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1”, pubblicata in data 21 dicembre



2022 sul sito istituzionale dell'INPS, previa delibera n. 261 del Consiglio di Amministrazione, nella parte in cui non indica il nominativo di parte ricorrente (doc.1); - della graduatoria dei vincitori relativa al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1”, pubblicata in data 21 dicembre 2022 sul sito istituzionale 4 dell'INPS, previa delibera n. 261 del Consiglio di Amministrazione, nella parte in cui non indica il nominativo di parte ricorrente (doc.2); - dell'elenco di valutazioni titoli finale e dell'ulteriore elenco di valutazione titoli pubblicati lo stesso giorno della graduatoria finale di merito, nella parte in cui indica il nominativo di parte ricorrente (doc.3 e 4);

- della delibera n. 261 del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, nella parte in cui approva la graduatoria finale di merito con viziata nella parte in cui non indica il nominativo di parte ricorrente;
- dell'elenco dagli estremi ignori di valutazioni titoli di coloro che hanno sostenuto la prova orale suppletiva in data -OMISSIS- (doc.5);
- del verbale n.67 del -OMISSIS- con cui la Commissione d'esame ha deliberato di integrare la precedente graduatoria di merito con i nominativi dei candidati ammessi con riserva alla prova orale a seguito di provvedimento giurisdizionale e della nuova e allegata graduatoria finale di merito approvata come sopra (e parte integrante del richiamato verbale) e di prossima pubblicazione sul sito istituzionale dell'INPS in merito al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1”, laddove include la parte ricorrente con “riserva” (AMM RIS) alla posizione -OMISSIS- (doc.7);

nonché di ogni altro atto anteriore, conseguente ovvero comunque connesso al procedimento, anche se ad oggi non conosciuto.

Con il secondo atto di motivi aggiunti depositato il 2 marzo 2023:

per l'annullamento:

- delle ultime e rettificate graduatorie finali di merito e dei vincitori pubblicate in data 15 febbraio 2023 sul sito istituzionale dell'INPS (e già comunicate dell'Istituto e impugnate nel precedente atto) e relative al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1” nonché della deliberazione n. 17 del Consiglio di Amministrazione del 14/02/2023 con cui le modifiche alle precedenti graduatorie e la loro nuova ripubblicazione sono state approvate dal C.d.A. e allegate a tale delibera costituendone parte integrante, laddove includono la parte ricorrente con “riserva” (AMM RIS) alla posizione - OMISSIS- (doc.1)

nonché di ogni altro atto anteriore, conseguente ovvero comunque connesso al procedimento ivi inclusi tutti i verbali della selezione se lesivi, anche se ad oggi non conosciuti.

Con il terzo atto di motivi aggiunti depositato il 27 aprile 2023:

per l'annullamento:

- dell'avviso di assegnazione delle sedi e sottoscrizione del contratto del 15/03/2023, relativo al bando di concorso in oggetto e pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS, con cui si comunica l'assegnazione delle sedi per ciascun candidato – corrispondente all'id della domanda – e l'elenco delle strutture presso dove sono stati assegnati i vincitori e gli idonei secondo l'ordine determinato dal punteggio totale di ciascun candidato e gli eventuali titoli di preferenza (e priorità per gli assegnatari nelle condizioni di cui all'art.21 L.n.104/92), nella parte in cui non prevede alcuna priorità per i destinatari dei benefici della L.n.104/1992 e, conseguentemente, in quella in cui dispone l'assegnazione 5 della ricorrente alla -OMISSIS- in luogo della -OMISSIS- per cui la stessa aveva espresso la propria preferenza come indicato all'Amministrazione (doc.1);

- del Bando pubblicato in G.U.R.I. – Serie IV – n.78 del 1° ottobre 2021 (adottato con determinazione del Consiglio di Amministrazione n.66 del 28/10/2020 e già impugnato per altri motivi e già in atti), con cui è stato indetto il “concorso pubblico, per titoli ed esami, a milleottocento cinquantotto posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1, su tutto il territorio nazionale”, nella parte in cui NON prevede che il diritto del candidato a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio della persona da assistere a norma di quanto previsto dall’art.33 c.5 della L.n.104/1992 (cfr. già doc.9 – ricorso);
- delle prime graduatorie finali di merito e dei vincitori relative al richiamato concorso approvate con la delibera n.261 e pubblicate in data 21/12/2022 e delle nuove e rettifiche graduatorie finali di merito e dei vincitori approvate con la delibera n.17 del 14/02/23 e pubblicate sul sito in data 15/02/2023, già impuginate e laddove lesive in questa sede degli interessi della ricorrente perché non prevedono una priorità della scelta a coloro che sono destinatari dei benefici della L.n.104/1992 (cfr. già docc.1 e 2 I atto di motivi aggiunti e doc.1 II atto di motivi aggiunti);
- dell’avviso del 15/02/2023 e pubblicato sul sito istituzionale contestualmente alle graduatorie finali di merito e dei vincitori (rettificate), nella parte in cui riporta che “con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.17 del 14 febbraio 2023, sono state approvate la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale. Sulla base delle assunzioni autorizzate, l’Istituto immetterà in ruolo il 3 aprile 2023 complessivamente 4124 unità di personale (1858 vincitori e 2266 idonei), salvo successive e diverse indicazioni a riguardo”, laddove non indica alcuna priorità nella scelta delle sedi ai destinatari – come la ricorrente – dei benefici della L.n.104/1992 (doc.2);
- dell’avviso di assunzione del 25/02/2023 pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto con cui si rende noto che, a parziale rettifica del precedente avviso,

l'INPS immetterà in ruolo 4124 unità di personale in data 17/04/2023, nella parte in cui non prevede alcuna priorità per i destinatari dei benefici della L.n.104/1992 (doc.3);

- dell'avviso di scelta delle sedi del 3/03/2023 pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS con cui si comunica l'attivazione della procedura per esprimere 6 l'ordine di preferenza tra le sedi, nella parte in cui non prevede alcuna priorità per i destinatari dei benefici della L.n.104/1992 (doc.4);

- della nota INPS inviata alla ricorrente a mezzo PEC in data 17/03/2023 nonché delle ulteriori note 31/03/23 e del 6/04/23, con cui l'Istituto ha negato la precedenza nell'assegnazione della sede ex art.33 L.n.104/1992 (doc.5);

- nonché di ogni altro atto anteriore, conseguente ovvero comunque connesso al procedimento e comunque lesivo degli interessi della ricorrente, compresi i provvedimenti di assegnazione e i contratti di lavoro già stipulati anche se ad oggi non conosciuti. Nonché per l'accertamento e la condanna dell'interesse in capo alla ricorrente di scegliere, in via prioritaria, la sede di lavoro di -OMISSIS- perché quella più vicina al domicilio della persona da assistere in ragione di quanto previsto dall'art.33 c.5 della L.n.104/92 oppure almeno le -OMISSIS- - espresse come seconda e terza preferenza - e la conseguente condanna dell'INPS a riesaminare la posizione della ricorrente relativamente alla sede di lavoro dovuta in ragione del caso specifico;

con il quarto atto di motivi aggiunti depositato il 4 ottobre 2023:

per l'annullamento:

- della nuova e rettificata graduatoria finale di merito relativa al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1" e della relativa determinazione n.21 di approvazione della stessa, pubblicate sul sito istituzionale in data 20/07/2023 e in Gazzetta Ufficiale n.56 in data 25/07/2023, laddove lesive nei confronti di parte ricorrente (doc.1 e 2);

- della graduatoria dei vincitori relativa al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1” e della relativa determinazione n.21 di approvazione della stessa, pubblicate sul sito istituzionale in data 20/07/2023 e in Gazzetta Ufficiale n.56 in data 25/07/2023, laddove lesive nei confronti di parte ricorrente;

- della determinazione n.21 pubblicata sul sito istituzionale in data 20/07/23 e in GURI n.56 del 25/07/23, nella parte in cui dispone l’immissione in ruolo di ulteriori 719 unità di personale, mediante lo scorrimento della graduatoria finale;

- del provvedimento di cui all’avviso pubblicato sul sito dell’INPS in data 4/10/2023 relativo alla procedura di assunzione di “ulteriori 812 unità di personale” (dalla posizione n.4467 alla n.5278) disposta a seguito della determinazione n.21 del 20/7/23 con l’indicazione dell’apposito “link” che consente di esprimere la propria preferenza sulle sedi disponibili sul territorio nazionale dal 4/10/23 al 9/10/23, laddove lesiva degli interessi di parte ricorrente (doc.3);

nonché di ogni altro atto anteriore, conseguente ovvero comunque connesso al procedimento,

anche se ad oggi non conosciuto.

E per l’accertamento e la condanna dell’interesse in capo alla ricorrente, collocata “con riserva” alla posizione in graduatoria -OMISSIS-, di conseguire, in via prioritaria, la sede di lavoro di -OMISSIS- perché quella più vicina al domicilio della persona da assistere in ragione di quanto previsto dall’art.33 c.5 della L.n.104/92 oppure almeno le -OMISSIS- - espresse come seconda e terza preferenza - e la conseguente condanna dell’INPS a riesaminare la posizione della ricorrente relativamente alla sede di lavoro dovuta in ragione del caso specifico.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo, depositato il 29 settembre 2022, la ricorrente ha adito questo T.A.R. ai fini dell'annullamento della prima prova scritta del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'I.N.P.S., area C, posizione economica C1 su tutto il territorio nazionale”, di cui al Bando pubblicato in G.U.R.I. – Serie IV – n.78 del 1° ottobre 2021, laddove risulta che la stessa “non è stata superata” per aver conseguito il punteggio di -OMISSIS-.

La ricorrente impugna, in particolare, il questionario somministratogli nella parte in cui contiene il seguente quesito a risposta multipla “Cosa si intende per budget?” con le seguenti soluzioni ““1) L'insieme di scelte e di modalità di attuazione decise dalla direzione (risposta ritenuta corretta dalla commissione); 2) Una semplice previsione, basata su stime relative a ciò che potrà avvenire in futuro (risposta fornita dalla ricorrente); 3) Il modello di comportamento predefinito a cui l'azienda deve forzatamente adeguarsi” e lamenta che detto quesito sarebbe stato formulato in modo incompleto, ambiguo e fuorviante e, in ogni caso, non conducente a una conclusione univoca; conseguentemente non gli sarebbe stato attribuito il punteggio di 1,2 punti per la risposta esatta, che gli avrebbe permesso di superare la prima prova scritta e accedere all'orale.

Espone che la domanda in questione è risultata decisiva nella valutazione complessiva della prima prova scritta avendo ottenuto un punteggio di-

OMISSIS-; pertanto il lamentato errore di formulazione del quiz in oggetto è risultato decisivo perché, indipendentemente dall'applicazione dell'**algoritmo**, avrebbe consentito al ricorrente di raggiungere e superare la soglia della sufficienza di -OMISSIS- rispondendo a 18 domande esatte su 30.

Il gravame è affidato ai seguenti motivi di ricorso:

I) Violazione e falsa applicazione di legge, violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost; eccesso di potere per vizio della motivazione, per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria, per irragionevolezza, per illogicità, per erronea valutazione, per erroneità dei presupposti, per travisamento dei fatti e per violazione del principio della “par condicio”: nella parte in cui l'amministrazione ha somministrato a parte ricorrente un quesito di “pianificazione, programmazione e controllo e organizzazione e gestione aziendale” generico, mal posto, fuorviante e ambiguo oltre che con più possibili soluzioni corrette.

II) Violazione di legge, violazione dell'art.7 e 8 del d.P.R. n.487/94, eccesso di potere per travisamento dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, difetto di motivazione; violazione degli artt. 3, 97 Cost. - Violazione dei principi di trasparenza e “par condicio” tra candidati: nella parte in cui il bando prevede come necessario superare entrambe le prove scritte per accedere alla prova orale anziché conteggiare la media dei punteggi nelle due prove.

Si è costituito in giudizio l'I.N.P.S. deducendo l'infondatezza della pretesa attorea. Con ordinanza -OMISSIS- questo Tar ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente.

Successivamente, con ordinanza -OMISSIS- il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso in appello *“assistito da significativi elementi di fondatezza, con riguardo al quesito relativo al c.d. budget, trattandosi di quesito ambiguo e mal posto, in quanto l'assenza nella risposta dell'orizzonte temporale di riferimento rende priva di univocità la soluzione prospettata come corretta dalla Commissione (non essendo chiaro se le scelte e le relative modalità di*

*attuazione si riferiscano al breve o al medio – lungo termine)*”, ammettendo la ricorrente “con riserva” alla prova orale.

Con memoria del 31 gennaio 2023 l’Inps ha rappresentato che a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato ha disposto l’ammissione con riserva di parte ricorrente agli orali che si sono tenuti in data -OMISSIS-. All’ esito di tale prova parte ricorrente ha riportato la votazione di -OMISSIS- che, ai sensi dell’art. 10, punto 4. del bando di concorso, è superiore al punteggio minimo di 21/30 ivi richiesto per il superamento degli orali. Per effetto di quanto sopra la Commissione esaminatrice con verbale n. 67 del -OMISSIS- ha deliberato “*di integrare la graduatoria di merito, redatta secondo i criteri previsti dall’ art. 11 del bando di concorso, mediante l’inserimento dei candidati ammessi alle prove orali con riserva, a seguito di provvedimento giurisdizionale. I predetti candidati sono contraddistinti mediante l’inserimento in graduatoria di una specifica colonna, riportante l’annotazione “AMM RIS”*”.

Con atto depositato il 6 febbraio 2023 la ricorrente ha proposto un primo ricorso per motivi aggiunti con il quale ha impugnato la graduatoria finale, pubblicata in data 21 dicembre 2022 sul sito istituzionale dell'INPS, laddove non include la parte.

Con ordinanza collegiale -OMISSIS-, in accoglimento di specifica istanza di parte ricorrente - la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.

Con atto depositato il 2 marzo 2023 la ricorrente ha proposto un secondo ricorso per motivi aggiunti con il quale ha impugnato la nuova graduatoria finale pubblicata in data 15 febbraio 2023 sul sito istituzionale dell'INPS - a seguito di modifiche alle precedenti graduatorie - laddove includono la parte ricorrente “con riserva” alla posizione -OMISSIS-.

Con il terzo atto per motivi aggiunti, depositato il 27 aprile 2023 la ricorrente ha impugnato l’avviso di assegnazione delle sedi e sottoscrizione del contratto del 15/03/2023, relativo al bando di concorso in oggetto e pubblicato sul sito



istituzionale dell'INPS, con cui si comunica l'assegnazione delle sedi per ciascun candidato – corrispondente all'id della domanda – e l'elenco delle strutture presso dove sono stati assegnati i vincitori e gli idonei secondo l'ordine determinato dal punteggio totale di ciascun candidato e gli eventuali titoli di preferenza (e priorità per gli assegnatari nelle condizioni di cui all'art.21 L.n.104/92), nella parte in cui non prevede alcuna priorità per i destinatari dei benefici della L.n.104/1992, previa sospensione cautelare.

Con ordinanza -OMISSIS- è stata sospesa l'efficacia di tale ultimo provvedimento impugnato.

Infine, con l'ultimo atto per motivi aggiunti, depositato il 4 ottobre 2023 la ricorrente ha altresì impugnato il provvedimento di cui all'avviso pubblicato sul sito dell'INPS in data 4/10/2023 relativo alla procedura di assunzione di “ulteriori 812 unità di personale” (dalla posizione n.4467 alla n.5278) disposta a seguito della determinazione n.21 del 20/7/23 con l'indicazione dell'apposito “link” che consente di esprimere la propria preferenza sulle sedi disponibili sul territorio nazionale dal 4/10/23 al 9/10/23, laddove lesiva degli interessi di parte ricorrente e domandato l'accertamento dell'interesse in capo alla ricorrente, collocata “con riserva” alla posizione in graduatoria -OMISSIS-, di conseguire, in via prioritaria, la sede di lavoro di -OMISSIS- perché quella più vicina al domicilio della persona da assistere in ragione di quanto previsto dall'art.33 c.5 della L.n.104/92 oppure almeno le -OMISSIS- - espresse come seconda e terza preferenza - e la conseguente condanna dell'INPS a riesaminare la posizione della ricorrente relativamente alla sede di lavoro dovuta in ragione del caso specifico.

All'udienza pubblica dell'8 novembre 2023, la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente deve darsi atto dell'avvenuta integrazione del contraddittorio secondo le modalità e le forme stabilite nell'ordinanza collegiale sopra citata.

Quanto, poi, al merito del ricorso introduttivo e dei seguenti due atti di motivi aggiunti questi sono fondati per i motivi e con gli effetti conformativi già esposti nella sentenza della Sezione -OMISSIS- con riferimento all'annullamento degli atti della procedura concorsuali relativi alle prove somministrate alla ricorrente e al giudizio espresso dalla Commissione, nonché con riferimento all'esclusione della ricorrente dalle graduatorie parziali e definitive.

Diversamente, invece, deve essere concluso con riguardo alla lamentata illegittimità dei provvedimenti inerenti all'attribuzione della sede lavorativa.

A questo proposito, deve essere ribadito quanto già affermato da questo Collegio in analoghi casi, avendo rilevato che:

- in materia di pubblico impiego privatizzato, la giurisdizione è attribuita in via generale al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, a cui è devoluta la cognizione di “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [...] incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi” (art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001);

- sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo in due limitate ipotesi, ossia:

(i) per “le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001), dunque fino all'approvazione della graduatoria finale, “dopo la quale si apre la fase esecutiva nella quale si configurano attività che attengono allo svolgimento privatistico del rapporto di lavoro” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, I-quater, 28 marzo 2023, n. 5327; T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 8 settembre

2020, n. 483; Cons. Stato, V sez., 21 novembre 2014, n. 5769) e nel cui contesto i comportamenti e le determinazioni dell'Amministrazione sono espressione del potere negoziale che la stessa esercita nella veste e con la capacità del privato datore di lavoro (Cass. Civ., Sez. Un., sentenze 6 luglio 2006, n. 15342; 23 settembre 2013, n. 21671, 7 luglio 2014, n. 15428) e che devono essere valutati alla stregua dei principi civilistici sull'inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 c.c.), inclusi i parametri della correttezza e della buona fede (cfr., tra le tante, Cass. Civile, Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27197; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 12 aprile 2022, n. 4428);

(ii) quando si contesta la legittimità di atti con cui si definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, si individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi o si determinano le dotazioni organiche complessive (c.d. macro-organizzazione; art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001), sempreché l'atto costituisca la fonte autonoma e immediata della lesione (abbia un "peso decisivo" per Cass., Sez. Un., 4.3.2020, n. 6076; Cass., Sez. Un. 28.2.2019, n. 6040), perché soltanto in tal caso la controversia verte essenzialmente sull'interesse legittimo correlato all'esercizio del potere amministrativo di macro-organizzazione, e non su un diritto soggettivo o un c.d. interesse legittimo di diritto privato che dialoga con "le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro" che l'Amministrazione assume "con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro" (art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001);

- tale quadro normativo, come da tempo ribadito dal giudice della giurisdizione, consente dunque di affermare che "in tema di lavoro pubblico la giurisdizione del giudice ordinario costituisce ormai la regola e quella del giudice amministrativo l'eccezione" (così, tra le altre, Cass., Sez. Un. 26 gennaio 2023, n. 2403, Cass., Sez. Un., 13 marzo 2020 n. 7218 e Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2019 n. 6040), sicché è necessario, da un lato, valutare con rigore se sia contestata la

legittimità di un atto di macro-organizzazione e se l'asserita lesione della posizione giuridica soggettiva sia direttamente riferibile a tale atto, e, dall'altro lato, adottare una nozione ristretta di "procedure concorsuali" (Cass. Civ., Sez. Un., ord. 23 marzo 2017, n. 7483);

- costituisce, inoltre, principio ormai consolidato quello secondo cui "la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati" (tra le tante, v. Cass. sez. un., 22 settembre 2022, n. 27748);

Considerato che:

- nel caso di specie, la domanda di parte ricorrente ha ad oggetto l'attribuzione della sede di servizio e si fonda sull'asserito diritto di precedenza previsto dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992;

- si tratta, a ben vedere, di una contestazione del potere datoriale di attribuzione della sede di servizio che si colloca in una fase successiva alla conclusione della procedura concorsuale mediante l'approvazione della graduatoria finale di merito, non venendo nemmeno in rilievo un atto amministrativo presupposto di c.d. macro-organizzazione;

- peraltro, deve ritenersi irrilevante, ai fini di una possibile affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo, il fatto che la ricorrente avesse con precedenti atti impugnato il bando di concorso e le successive graduatorie, considerato che la previsione che si assume violata trova la sua fonte nello stesso impianto normativo e che nel bando di gara tale preferenza non viene negata ma sottaciuta;

- in altri termini, la censura di parte ricorrente investe le modalità con cui l'amministrazione ha operato l'assegnazione delle sedi di servizio sulla base dell'ordine della graduatoria, facendo valere una pretesa riguardante il "diritto all'assunzione" e il successivo svolgimento del rapporto (di cui l'assegnazione della sede costituisce un aspetto), radicante la giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in rilievo alcuna contestazione della procedura concorsuale o di atti di macro-organizzazione (cfr. Cass. Sez. un. 19 luglio 2022, n. 22569, relativa alla contestazione del potere datoriale di attribuzione della sede di servizio);

- del resto, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, già da affermarsi per le ragioni sin qui esposte, è viepiù corroborata dalla deduzione, da parte del ricorrente, del diritto di cui all'art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, atteso che, come ribadito dal giudice della giurisdizione, "In tema di assegnazione della sede di lavoro presso una amministrazione pubblica (all'esito della procedura concorsuale per l'assunzione in servizio), intervenuta con contratto stipulato successivamente al 30 giugno 1998, deve riconoscersi [ - ] stante il carattere generale della giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1), a fronte del quale la perpetuazione della giurisdizione del giudice amministrativo (prevista dal comma 4 dello stesso art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale [ - ] la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui, sul presupposto della definitività della graduatoria e senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si faccia valere, in base alla L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, il diritto [...] alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio" (Cass., Sez. Un., 9.6.2021, n. 16086 che richiama il precedente del 27 marzo 2008 n. 7945);

Ritenuto, pertanto, che:

- il ricorso e i primi due motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti e per l'effetto – considerato il superamento della prova orale cui parte ricorrente è stata ammessa con “riserva” – vanno annullati gli atti impugnati e la graduatoria finale di merito nella parte in cui il ricorrente risulta ammesso e posizionato ma con la clausola di “riserva”, con definitivo consolidamento della sua posizione nella graduatoria medesima;
- gli ultimi due motivi aggiunti relativi all'attribuzione delle sedi di servizio devono essere dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, per essere la controversia devoluta alla cognizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto secondo le condizioni ed entro i termini perentori di cui all'art. 11 c.p.a.;
- le spese di lite devono essere compensate, in ragione delle peculiari questioni sottese all'esame del Collegio, contrassegnate da profili di novità.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui primi due motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie.

Dichiara inammissibili il terzo e il quarto atto di motivi aggiunti per essere gli stessi devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Sebastiano Zafarana, Consigliere

Virginia Arata, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Virginia Arata**

**IL PRESIDENTE**  
**Leonardo Spagnoletti**

IL SEGRETARIO